



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 180 DEL 06/07/2023

OGGETTO: ZOLA PREDOSA - SPOSTAMENTO TEMPORANEO AREA DEL MERCATO SETTIMANALE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN PIAZZA DI VITTORIO PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA E TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE AREE DI PARCHEGGIO DELLA PIAZZA DI VITTORIO ED IN PARTICOLARE NELLO SPAZIO COMPRESO TRA IL PALAZZO COMUNALE E LA CASA DELLA SALUTE PER IL GIORNO 17 LUGLIO 2023

IL DIRIGENTE

Dato atto che domenica 16 luglio 2023 è la giornata conclusiva della manifestazione “Fira ‘d Zola 2023” che ha interessato anche piazza della Repubblica, già sede deputata ad ospitare in via ordinaria il mercato settimanale del Capoluogo;

Considerato che lunedì 17 luglio 2023, giorno previsto per lo svolgimento del mercato settimanale di Zola Predosa, la piazza della Repubblica sarà ancora occupata dalle strutture impiegate a servizio della manifestazione “Fira d Zola 23”;

Richiamata la domanda di concessione occupazione suolo pubblico acquisita al Protocollo dell’Unione e repertoriata al n.15957 del 06/06/2023, presentata in nome e per conto della Pro loco Zola Predosa con sede a Zola Predosa (BO) via Albergati, 2 P.IVA: 01774351207 al fine dello svolgimento della manifestazione “Fira ‘d Zola 2023” che vedrà coinvolte strade, piazze e parcheggi del territorio comunale di Zola Predosa, dal giorno 13 Luglio 2023 al giorno 16 Luglio 2023 e per attività di allestimento e smontaggio delle strutture dal giorno 10 luglio 2023 al giorno 19 luglio 2023;

Richiamata l’Ordinanza Dirigenziale n. 179 del 06/07/2023 con la quale viene regolamentata la circolazione stradale nei giorni della Fira d Zola così come per i giorni precedenti e successivi;

Preso atto della scelta dell’Amministrazione Comunale di Zola Predosa di consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale del capoluogo spostandone la sede per la giornata di lunedì’ 17 luglio 2023 nella limitrofa Piazza di Vittorio;

Ritenuto che per svolgere la manifestazione in parola, per motivi di sicurezza della circolazione

veicolare e pedonale nonché per esigenze di carattere tecnico e di pubblico interesse sia necessario adottare provvedimenti temporanei a disciplina della circolazione stradale statica e dinamica comportati divieti di sosta, chiusure di tratti stradali e modifiche alla viabilità ordinaria;

Visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada”;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”;

Richiamato l’art. 107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

Visto il provvedimento Prot. 11268/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente Comandante della Polizia Locale Reno Lavino;

La presente annulla e sostituisce l’Ordinanza Dirigenziale n. 176 del 04/07/2023, per mero errore materiale;

ORDINA

DALLE ORE 05:00 ALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 17 LUGLIO 2023, nella pubblica Piazza di Vittorio ed in particolare nell’area (meglio identificata in planimetria allegata) compresa tra la sede Municipale, la sede ferroviaria, la via Mameli e i lati ovest e sud della Casa della Salute, in territorio Comunale di Zola Predosa, l’istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di transito veicolare;
2. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata;

Sono autorizzati alla circolazione veicolare nell’area interdetta e alla sosta negli stalli ivi posti in cui vigono i divieti:

- i veicoli al servizio degli operatori del mercato con i soli mezzi impegnati per le attività connesse al suo svolgimento ed esclusivamente per accedere al posteggio assegnato, quindi sostare, e per lasciarlo a fine mercato. La circolazione dovrà essere effettuata a passo d’uomo;
- i veicoli delle Forze dell’Ordine, Emergenza e Soccorso ed i mezzi della Polizia Locale;

DISPONE

al Responsabile Servizio lavori pubblici - ufficio strade del Comune di Zola Predosa:

- **l’apposizione della prescritta segnaletica temporanea avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto con le disposizioni del presente atto e ripristinarla al cessare delle esigenze connesse al rispetto del presente atto ; la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati inerenti la sosta deve essere posizionata almeno 48 ore prima dell’inizio dell’occupazione.** Se l’occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti;
- di dare informazione alla cittadinanza dell’evento e delle modifiche alla circolazione stradale previste;
- comunicare documentando fotograficamente, alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all’indirizzo polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it,

- l'avvenuto posizionamento della segnaletica e in seguito l'avvenuta rimozione della stessa.
- provvedere per eventuali spostamenti dei pubblici contenitori per la raccolta differenziata presenti nell'area della manifestazione;
 - l'impiego esclusivo di segnaletica stradale conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di esecuzione e che la stessa sia idoneamente collocata e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'evento;
 - che siano istituite chiusure in corrispondenza degli accessi stradali alle aree di mercato e che le transenne\recinzioni\sbarramenti posti a delimitazione siano collocati in modo chiaramente visibile, opportunamente segnalati, stabilmente fissati e realizzati con materiali e strutture approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici in conformità a quanto prescritto dal D.P.R. 16/12/1992 n.495 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada". Nelle ore serali e notturne sulle transenne\recinzioni\sbarramenti dovranno essere apposti sistemi di illuminazione crepuscolare che li rendano chiaramente visibili anche al buio. Le chiusure dovranno essere altresì rimosse al termine del mercato;
 - che venga sempre lasciato su tutte le strade e piazze interessate, uno spazio di circolazione libero di larghezza non inferiore a mt. 3,50 per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso;
 - che venga garantito il transito pedonale (art.40 D.P.R 495/1992 e D.P.R. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche) in sicurezza;
 - il ripristino dello stato originario dell'area interessata, a fine manifestazione, senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e il pieno utilizzo;

Che eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti e imprevedute dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale;

DEMANDA

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, la verifica del rispetto della presente ordinanza;

INFORMA

Che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale Reno Lavino, dott. Stefano Bolognesi;

AVVISA

Che, salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5-7 e 159 del Codice della Strada;

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione;

Che la presente annulla e sostituisce l'Ordinanza Dirigenziale n. 176 del 04/07/2023, per mero errore materiale;

In allegato, quale parte integrante del presente atto, la planimetria dell'area temporanea del mercato.

IL DIRIGENTE
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATI - PLANIMETRIA_SPOSTAMENTO_2023.pdf
(impronta: **0D281E54FD023D1DA00524FC5E246B874936CE7C4C1C3D02A3A01E83AAB537D3**)

06 Eurofrutta 3.00
6.00
07 Eurofrutta 6.00
6.00
08 Mazzanti 8.00
5.00

09 Ardizzonei 7.80
5.00
10 Giacomelli 6.00
5.00
25 landolo 8
5.00
26 Baraldi 8
8.00

01 Pescheria 8.00
6.00
02 Gamm 2001 7.00
6.00
03 Forno S. Martino 7.50
6.00
04 Gamm 2001 6.00
6.00
05 Cavallini 6.00
6.00

01 Claro 7.8
5.00
02 Soloeli di Focci 8.00
5.00
03 Righi 8.00
5.00
04 Quaquarrelli 10 8.00
5.00
05 Lanzarini 8
8.00
06 Zanasi 8
8.00
07 Colaluce 7
8.00
08 Rana 8.00
5.00

09 Testoni 10 8.00
5.00
10 Belù 7 8.00
5.00
11 Pedroni 8 8.00
5.00
12 Lelli 8 8.00
5.00
13 Carnera 6 8.00
5.00
14 Pulito e p. 9 8.00
5.00
15 Nadi 8 8.00
5.00
16 Ferretti 7 8.00
5.00
17 Bastia 8.00
5.00
18 Bazzani 8 8.00
5.00
19 Luca di Dong Lili 8.00
5.00
20 Luca di Dong Lili 8.00
5.00

21 Pedretti 8 8.00
5.00
22 Orlandi 9 8.00
5.00
23 Sirotti 8 8.00
5.00
24 Sirotti 10 8.00
5.00

mezzi di servizio e di soccorso

34 Arena Boutique 8 8.00
5.00
31 Dardani 11 8.00
5.00
35 Paioli 8 8.00
5.00
32 Bernardi 8 8.00
5.00
36 Filati 11 8.00
5.00
33 Meteori 9 8.00
5.00
37 Vuoto 7 8.00
5.00

27 Shoot 7 8.00
5.00
28 Ciocci 9 8.00
5.00
29 Govoni 7 8.00
5.00
30 Di Pasquale 8 8.00
5.00